

Respinto il ricorso sul climate change: scelte di indirizzo politico

Tribunale di Roma

I giudici prendono atto del «difetto assoluto di giurisdizione»

Gianluca Sardo

Il Tribunale di Roma ha depositato il 26 febbraio scorso la prima sentenza italiana in materia di climate change, dichiarando inammissibili le domande di risarcimento del danno presentate da un gruppo di associazioni e cittadini contro lo Stato.

Nel giudizio, avviato nel 2021, lo Stato era chiamato a rispondere per non aver adottato politiche adeguate per contrastare il cambiamento climatico "antropogenico". Per questo gli attori avevano chiesto al Tribunale di condannare lo Stato «all'adozione di ogni necessaria iniziativa per l'abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO₂-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in quell'altra, maggiore o minore, in corso di causa accertanda».

La Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi in giudizio in rappresentanza dello Stato, aveva eccepito: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'inammissibilità della domanda, perché diretta a condannare lo Stato «all'esercizio del potere legislativo, governativo e amministrativo per sconfinamento ed eccesso di potere giurisdizionale»; il difetto di legittimazione ad agire dei cittadini e delle associazioni, in quanto titolari di un mero interesse semplice e di fatto, non qualificato, né differenziato da quello della collettività generale; l'insussistenza della responsabilità dello Stato, in mancanza di una obbligazione civile

degli Stati verso i singoli circa gli interventi da adottare e stabiliti dalle fonti sovranazionali, a fronte del carattere planetario del fenomeno del surriscaldamento globale, anche perché i danni non sono collegabili causalmente alla condotta dello Stato italiano.

Il Tribunale ha ora dichiarato inammissibili le domande degli attori per difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando, tra l'altro che, «quelli posti in essere dal Governo e dal Parlamento (...) sono (...) atti, provvedimenti e comportamenti manifestamente espressivi della funzione di indirizzo politico, consistente nella determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell'ordinamento e della politica dello Stato nella delicata e complessa questione, indubbiamente emergenziale, del cambiamento climatico antropogenico».

Nel giudizio, prosegue il Tribunale, gli attori avevano di fatto chiesto al giudice ordinario di imporre allo Stato «la forzata adozione di una politica normativa capace di contrastare il cambiamento climatico. «In questi termini – si legge nella sentenza – l'interesse di cui si invoca la tutela risarcitoria (...) non rientra nel novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati, in quanto le decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico (...) rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sono sanzionabili nell'odierno giudizio», pena la «violazione di un principio cardine dell'ordinamento rappresentato dal principio di separazione dei poteri».

La sentenza del Tribunale di Roma segna una tappa importante nell'evoluzione del contenzioso climatico e sarà interessante valutarne la tenuta in secondo grado, nel caso in cui dovesse essere promosso un giudizio d'appello.